

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (STATUTO)

Art. 1 - Denominazione

La società consortile, nata su iniziativa di "Federmobili - Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento", è denominata:

"INNOVA.COM - Società Consortile a Responsabilità Limitata"

o, in forma abbreviata, **"INNOVA.COM Soc. Cons. a r.l."**.

Art. 2 - Sede

La società consortile ha sede in Milano.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

La società ha per oggetto principale l'attività di formazione professionale, la promozione e la diffusione dell'innovazione tecnologica.

L'oggetto sociale descritto è perseguito specialmente mediante le seguenti attività:

- a) formazione professionale svolta anche in collaborazione con istituti, aziende di formazione e docenti altamente qualificati;
- b) realizzazione e sviluppo di materiali didattici

multimediali;

c) promozione di una "comunità" di ex-partecipanti ai corsi, allo scopo di favorire scambi di informazioni utili

all'innovazione aziendale e attività di formazione permanente;

d) attività di ricerca finalizzata all'attività di formazione, svolta anche in collaborazione con primari istituti/società o esperti di chiara fama;

e) promozione e gestione di azioni sinergiche fra aziende del settore, atenei e altre realtà economiche, formative e di ricerca;

f) ogni altra iniziativa complementare alle precedenti, che consenta di conseguire una maggiore efficacia nel raggiungimento dello scopo sociale.

La società consorziale potrà inoltre compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse all'approvvigionamento del credito presso Istituti bancari ed enti creditizi in genere, chiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, che saranno ritenute utili e opportune per il conseguimento dello scopo sociale, purché funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo medesimo.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività prevista come finanziaria dalla Legge, nonché lo svolgimento di attività riservate dalle leggi

vigenti a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nelle Leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, 2 gennaio 1991 n. 1, nel D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 26 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) e nella Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuate comunicazioni dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci; a tal fine gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente ogni loro variazione comunicata per iscritto dagli interessati.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.400 (diecimilaquattrocento).
Con delibera dell'assemblea dei soci in data 15 novembre 2006, ne è stato deliberato l'aumento fino ad euro 34.000

(trentaquattromila); ove tale aumento non risulti interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, detto aumento si intenderà fissato nei limiti delle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Le quote di nuova emissione, salvo contrario di disposto inderogabile di legge pro tempore vigente, possono essere offerte a terzi.

Art. 7 - Soci

Oltre a Federmobili, al GIF - Giovani Imprenditori di Federmobili, a Confcommercio nazionale e ad altre associazioni e sindacati nazionali di categoria del sistema arredo, direttamente o attraverso società o enti che ne siano emanazione, potranno fare parte della società consortile, in qualità di soci, in quanto operanti nel settore e dell'arredamento o impegnati nello sviluppo economico o imprenditoriale del Paese, anche attraverso il sostegno e la gestione di attività di formazione e ricerca, i seguenti soggetti:

- a) le imprese di distribuzione indipendenti;
- b) le aggregazioni tra imprese della distribuzione;
- c) le Associazioni provinciali tra Commercianti, direttamente e/o attraverso società o enti di loro emanazione;
- d) l'Unioncamere e le Camere di Commercio, direttamente e/o attraverso società o enti di loro emanazione;

- e) le imprese industriali e di servizi alla distribuzione;
- f) gli istituti e le aziende di formazione, ricerca e consulenza.

Art. 8 - Ammissione - Trasferimento quote - Gradimento

I soggetti che intendono diventare soci devono inoltrare all'organo amministrativo della società consortile domanda di ammissione.

Detta domanda deve essere corredata dalla copia del verbale della deliberazione dell'organo sociale competente, in cui è espressa la volontà di aderire alla società e allo statuto sociale e deve contenere l'impegno ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle delibere legalmente assunte dagli organi sociali.

L'ammissione dei soggetti è subordinata all'assunzione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera che destina comunque a terzi la parte di capitale non sottoscritta dai soci nonché l'aumento di capitale sociale deliberato in tutto o in parte a favore di terzi, individuati dal Consiglio di Amministrazione, importeranno automaticamente gradimento per il terzo sottoscrittore.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse, ad eccezione del pegno, è richiesto il gradimento

dell'organo amministrativo, cui andrà comunicata con lettera raccomandata a.r. la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e le altre modalità del trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare con raccomandata a.r. al socio la decisione sul gradimento entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento; trascorso inutilmente il termine, il gradimento si intenderà concesso.

Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.

Per "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, fusione, scissione o liquidazione della società, dazione in pagamento, donazione.

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, sempre che il successore abbia i requisiti necessari e salvo il diritto di gradimento di cui sopra. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare per iscritto con raccomandata a.r. inviata alla società l'avvenuta apertura della successione e i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro un anno dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o

il legatario non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le stesse con effetto verso la società.

Le clausole di cui al presente articolo sono stabilite per tutelare l'interesse della società consortile alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Art. 9 - Contributi consortili

Poiché la società consortile non ha scopo di lucro, ciascuno dei soci contribuisce al sostentamento economico della stessa, mediante versamento dei contributi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze finanziarie, in dipendenza delle spese occorrenti per il raggiungimento dello scopo consortile, di quelle di gestione ed eventualmente di liquidazione.

L'importo dei contributi, che i soci dovranno versare, sarà determinato di anno in anno dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla base del bilancio di esercizio consuntivo e di quello preventivo, approvati dall'assemblea stessa.

I contributi potranno non essere proporzionali alle quote di proprietà dei singoli soci.

Art. 10 - Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde, oltre che per morte, per recesso od esclusione.

a) Il socio può recedere dalla società consortile, mediante comunicazione con raccomandata a.r. all'organo amministrativo, entro il 31 agosto dell'anno in corso e con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

b) L'esclusione ha luogo di diritto nei casi indicati negli articoli 2286 primo comma e 2288 del Codice Civile, quando un aderente cessa la propria attività imprenditoriale, nonché nel caso di mancato versamento del contributo consortile entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce; in tale ultimo caso l'esclusione avrà effetto per l'anno successivo.

L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Per la liquidazione della partecipazione del socio receduto o escluso si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Art. 11 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e o del revisore dei conti;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f) su proposta del Consiglio d'Amministrazione, la determinazione della quota di contribuzione annua in capo ai soci di cui all'art. 7;
- g) la determinazione dell'indirizzo generale delle attività della società sulla base delle indicazioni strategiche e dei

risultati operativi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Fermo quanto previsto al successivo art. 13, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale e, nel caso di delibere aventi ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, dei Sindaci o del diverso soggetto al quale venga demandato il controllo contabile, almeno i due terzi del capitale sociale.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente e del Consiglio di Amministrazione e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci presso il domicilio risultante dal libro soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fax o posta elettronica). Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 30 (trenta) giorni (o il diverso termine stabilito nella proposta di decisione) per trasmettere la risposta presso la sede sociale. La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto e deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancata risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, agli altri amministratori e, se nominati, ai sindaci e/o al revisore, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti e il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, insieme al libro delle decisioni dei soci, nel quale senza indugio devono essere trascritte le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro

riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 13 - Assemblea

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 11 lettere d) ed e), nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché in Italia, con avviso spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, con lettera raccomandata a.r. ovvero telefax o posta elettronica, al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, qualora alla prima convocazione non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Pur non convocata come sopra, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni di legge

pro tempore vigente in materia di società a responsabilità limitata, che il Presidente farà constare nel relativo verbale.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da persona nominata dall'assemblea. Questa nomina un segretario, anche non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le deliberazioni sono prese, sia in prima convocazione che in

seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, fatta eccezione per le deliberazioni relative alle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, dei Sindaci, o del diverso organo al quale venga demandato il controllo contabile nonché per le decisioni di cui all'articolo 11 lettere d) e d e), per le quali è comunque necessario il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. In questi casi, la delega sarà valida a condizione che le candidature e il testo delle modifiche statutarie e/o dell'oggetto sociale messi a i voti siano stati resi noti ai soci con l'ordine del giorno.

Art. 14 - Amministrazione

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di altri sette membri, secondo il numero che sarà stabilito dai soci in sede di nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina o a tempo indeterminato, sono rieleggibili e non sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, ove tutti gli amministratori rimasti in carica siano soci; in caso diverso, gli amministratori rimasti devono attivare senza indugio la decisione dei soci per provvedere alla sostituzione.

L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa., ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con loro decisione.

In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per

l'amministrazione della società.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione elabora gli indirizzi strategici della società da proporre all'Assemblea e attua l'indirizzo generale delle attività determinato dall'Assemblea, amministra il patrimonio della società consortile, delibera sugli impegni, le spese e le eventuali attribuzioni di incarichi, predispone relazioni e bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e prende tutti gli altri eventuali provvedimenti necessari per il buon andamento della società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, c.c.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate:

a) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con la stessa procedura prevista per le decisioni assunte per iscritto dai soci, ad eccezione del termine di risposta degli amministratori, che è fissato in 15 (quindici) giorni (salvo diverso termine stabilito nella proposta di decisione); la decisione deve essere annotata senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società;

b) mediante delibera assunta in adunanza collegiale, sempre con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei membri o qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e comunque in caso di decisioni che riguardano l'eventuale nomina di un Comitato esecutivo, di direttori, istitori o procuratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, presso la sede della società o altrove, purché in Italia, con avviso indicante l'ordine del giorno, il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, che deve essere inviata ai membri almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo il caso di motivata urgenza in cui il termine può essere

ridotto sino a tre giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve essere spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza sonora a condizione:

- che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
 - che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati ove possano accedere i partecipanti;
 - che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire e adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della

riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

L'adunanza è presieduta dal presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, da trascrivere nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e

ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 15 - Collegio sindacale

I soci possono nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, al quale affidare il controllo legale dei conti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita inoltre il controllo contabile sulla società, nei limiti consentiti dalla legge.

Si applicano le disposizioni di cui a gli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per audio/videoconferenza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tal caso, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.

I soci, comunque, con decisione da assumersi in forma assembleare possono affidare il controllo contabile ad un revisore o a società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società consortile, l'assemblea dei soci stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dei soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2493 c.c. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti d. lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le
parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato
rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano che
provvederà alla nomina dell'arbitro unico.

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore sedici e trentacinque minuti.

Spese ed imposte del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della società.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano e completato di mio pugno, è stato da me Notario letto al comparente che l'ha approvato.

Occupava ventotto pagine e parte della ventinovesima pagina, per complessivi otto fogli di carta.

Firmato:

Arturo Enrico o Arturo Dell'Acqua-Bellavitis

Carlo Brunetti notaio (L.S.)